



**OGGETTO:** sottoscrizione di contratto ponte con la ditta Adler Ortho di Milano per la fornitura di protesi d'anca occorrenti al fabbisogno dell'Ospedale di Sassuolo spa. Importo complessivo netto non superabile, € 140.000,00 iva esclusa.

**PREMESSO** che nell'ambito dell'acquisizione aggregata di beni e di servizi su base regionale, risulta ora nello stato di programmazione da parte della centrale di committenza regionale Intercenter, la procedura di gara ad evidenza pubblica per la fornitura di protesi ortopediche occorrenti alle Aziende Sanitarie regionali, tra cui resta inserito anche l'Ospedale di Sassuolo spa.

**TENUTO PRESENTE** per contro che il contratto riferito agli acquisti dei suddetti dispositivi medici di pertinenza dell'Ospedale di Sassuolo spa risulta in corso di scadenza e di esaurimento del corrispondente budget economico;

- che persistendo le necessità di approvvigionamento dei predetti dispositivi, appare necessario proseguire nella fornitura in specie con l'operatore economico Adler Ortho di Milano per l'acquisizione delle protesi per gli interventi specialistici da effettuare sull'anca.
- che dette acquisizioni rientrano delle c.d. "categorie merceologiche" riservate alla competenza dei soggetti aggregatori di cui al DPCM dell'11/07/2018.
- che, ai sensi delle disposizioni del DPCM residua quindi in capo all'Ospedale di Sassuolo la competenza per stipulare "contratti ponte" ad efficacia interinale, contenente la clausola del recesso anticipato nel caso in cui la convenzione quadro regionale sia fruibile prima della scadenza del contratto autonomo, fino all'importo della "soglia di obbligatorietà" di € 221.000 intesa come valore massimo annuo;
- che al fine di far fronte a tali esigenze di prosecuzione della fornitura, appare quindi legittimo stipulare con l'attuale fornitore Adler Ortho un contratto ad efficacia interinale fino ad un importo massimo netto non superabile di € 140.000,00 ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett.a) del vigente Codice dei Contratti Pubblici, salva ed impregiudicata la clausola di recesso anticipato sopra esposta in capo all'Ospedale di Sassuolo spa.

**PRECISATO** che la presente fornitura sarà effettuata nella modalità del conto deposito ed è comunque rapportata al valore della produzione sanitaria i cui ordinativi saranno effettuati per fatturazione e reintegro, in funzione delle reali esigenze di impianto, secondo la logica del "contratto a misura della prestazione".

**TENUTO PRESENTE** che l'onere economico di € 140.000,00 iva al 4% esclusa occorrente per far fronte al presente contratto di fornitura sarà assicurato dalle risorse del bilancio dell'Ospedale di Sassuolo spa, ciascuno per la parte degli esercizi di rispettiva afferenza.

**OSSERVATO** altresì che il presente atto, inquadrato nella tipologia di procedimento "Scelta del contraente" sarà posto in pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33 del 14/03/2013, anche previo inserimento del link corrispondente;

**ACCERTATO** infine che il sottoscritto RUP ed il RUP di fase attestano l'inesistenza a proprio carico di situazioni di conflitto d'interesse, anche soltanto potenziali;

### DECIDE

- di sottoscrivere per le motivazioni esposte in narrativa e che s'intendono integralmente qui riportate, con la ditta Adler Ortho spa Partita iva: IT02348611209 con sede in via dell'innovazione 9, 20032 Cormanò (Mi) un contratto ponte del valore economico netto massimo di € 140.000,00 per la fornitura di protesi ortopediche necessarie al trattamento delle anche, al fine di far fronte alle esigenze immediate dell'Ospedale di Sassuolo spa;
- di precisare che detto contratto potrà cessare anche anticipatamente rispetto al raggiungimento del valore economico di € 140.000,00 nell'ipotesi in cui risulti fruibile la nuova identica convenzione quadro di pertinenza della centrale di committenza regionale Intercent-ER;
- di riservare per contro ad altro atto la disciplina della fornitura oltre la scadenza dell'accordo negoziale a valore sopra indicato, i cui ordinativi saranno effettuati per fatturazione e reintegro in funzione delle reali esigenze di impianto, secondo la logica del "contratto a misura della prestazione";
- di precisare che i costi afferenti alla fornitura saranno assicurati dalle risorse del bilancio dell'Ospedale ciascuno per la parte di rispettiva afferenza degli esercizi di riferimento;
- di indicare infine ai sensi dell'art. 15 del vigente Codice dei Contratti Pubblici quale RUP Gianluca Bagnoli, quale Responsabile del Procedimento per la fase di scelta del contraente Andrea Ferrocì e quale DEC, ai sensi dell'art. 114 del medesimo Codice, Orlando Cantalupo.

Su proposta	 ANDREA FERROCI 24.03.2025 12:31:13 GMT+01:00	Andrea Ferrocì
Visto	 Gianluca Bagnoli 26.03.2025 09:07:40 GMT+01:00	Gianluca Bagnoli
Autorizzato	 Stefano Reggiani 31.03.2025 15:36:03 GMT+02:00	Stefano Reggiani